



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 / 721604 - Fax 0942-721015 - e-mail info@comune.forzadagro.me.it

PROT. N. 3614

ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 05.06.2013

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI

IL SINDACO

Premesso che l'imminente stagione estiva, favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;


Considerato:

- che, gli incendi estivi negli anni passati hanno cagionato gravissime conseguenze sul territorio, in quanto oltre a distruggere la vegetazione, sono stati, spesso, causa di numerose frane e smottamenti;
- che, contribuisce all'origine degli incendi lo stato di abbandono ed incuria di molti terreni privati;
- che, tale abbandono ed incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sonò causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario, per evitare e attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità.

Visti:

- Legge 24.02.1992 n° 225;
- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;
- le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;
- La Legge 21.1.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.n. 297 del 04.06.2008;
- l'Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.08.2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
- la circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14.01.2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione Provinciale";
- l'Ordinanza n. 3680 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.06.2008, "Disposizione urgente di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 451, 650 e 652 del Codice Penale;



ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno 2013 ed il 15 ottobre 2013 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze di:

- a) accendere fuochi;
- b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- e) di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2013 e mantenuti fino al 15 ottobre 2013, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

Chiunque procederà alla pulizia dei fondi dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le vigenti normative dettate dal D. Lvo n. 152/2006 e ss. m. e i (conferimento in discarica e/o smaltimento con appositi macchinari).

Art. 4

Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o autorità locali (Carabinieri, Polizia Municipale, Sindaco, ecc...);

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni di cui ai precedenti punti della presente Ordinanza, in forza delle vigenti norme, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 51,65 e € 258,63 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L. R. n. 16 del 6 aprile 1996 s.m.L.

La sanzione verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili ed immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi ai sensi del vigente Codice Penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;



- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata (telefonica e non) ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115

Corpo Forestale tel. 1515

Comando Polizia Municipale di Forza d'Agro 0942 721016

Arma Carabinieri tel. 112

Stazione Carabinieri Forza d'Agro 0942 721020

Questura tel. 113

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 15.10.2013, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologiche, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza della presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria.

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso:
pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune;
affissione su tutto il territorio comunale;
inserimento nel sito ufficiale del Comune di Forza d'Agro;

Le Forze dell'ordine e la polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura di Messina;
alla Questura di Taormina;
al Compagnia Carabinieri di Taormina;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste, Palermo;
al Corpo Forestale - Distaccamento di Savoca;
al Dipartimento Regionale Protezione Civile, Palermo;
al Dipartimento Regionale Protezione Civile per la Provincia di Messina;
alla Provincia Regionale di Messina;
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Forza d'Agro;
alla Polizia Municipale di Forza d'Agro;
all'Ufficio Tecnico di Forza d'Agro.

